

Consiglio Regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 2002.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini.

Deliberazione n. 60 concernente:

Piano sanitario regionale 2002-2004 - Linee guida per la formazione del Piano integrato sociale 2002-2004- Modifica dell'Allegato 1 della deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2000, n.31 (Istituzione delle Commissioni regionali per l'accreditamento ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 e successive modificazioni).

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

O M I S S I S

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Riccardo Nencini

IL SEGRETARIO

Mario Ricci

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) come modificato da ultimo dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Conversione in legge, con modifiche, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria);

Visti il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 (Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998/2000);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

Vista la legge 23 dicembre 2000 n.388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);

Richiamato l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto l'8 agosto 2001, con il quale si apportano modifiche al precedente accordo del 3 agosto 2000 in materia sanitaria;

Vista la legge regionale. 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Richiamata la legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale , in particolare:

- 1) l'articolo 21, che individua nel piano sanitario regionale lo strumento di programmazione complessiva di settore con il quale la Regione, in conformità al piano sanitario nazionale e nell'ambito del programma regionale di sviluppo e delle relative politiche generali di bilancio, definisce gli obiettivi e le linee di governo del servizio sanitario regionale;
- 2) l'articolo 22, che individua quali contenuti obbligatori del piano sanitario regionale:
 - a) i livelli essenziali di assistenza da assicurare in condizioni uniformi sul territorio regionale;
 - b) la previsione delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno del triennio;
 - c) i criteri di quantificazione e impiego delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) legge regionale n. 22 del 2000;
 - d) i criteri di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 22 del 2000, alle aziende unità sanitarie locali;
 - e) i programmi regionali finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione dell'assistenza sanitaria nelle zone insulari e montane;
 - f) le quote di anticipazione di cassa alle aziende ospedaliere;
 - g) gli eventuali vincoli di utilizzo delle risorse da parte delle aziende sanitarie;
 - h) i progetti obiettivo da realizzare tramite l'integrazione e operativa dei servizi sanitari e di quelli di assistenza sociale di competenza degli Enti locali;
 - i) le azioni programmate di rilievo regionale;
 - j) i criteri per la definizione degli atti della concertazione e per la disciplina della contrattazione con i soggetti privati accreditati;

- k) il repertorio delle funzioni operative e le soglie di costituzione delle corrispondenti strutture organizzative, nonché i margini di flessibilità nel loro utilizzo;
 - l) gli strumenti finalizzati allo sviluppo delle aziende a sistema e della rete dei servizi;
 - m) i criteri e le modalità di determinazione delle tariffe anche in relazione alle diverse tipologie dei soggetti erogatori;
 - n) i criteri per l'erogazione di prestazioni alla popolazione delle zone di confine attraverso la previsione di appositi accordi interaziendali con le aziende sanitarie extraregionali interessate;
 - o) le modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;
 - p) i criteri e le modalità di controllo dell'attuazione del piano medesimo;
 - q) gli strumenti per l'integrazione delle medicine non convenzionali negli interventi per la salute.
- 3) gli articoli 24 e 25, con i quali si disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale definendo, in particolare, le procedure per la predisposizione, da parte delle aziende sanitarie, dei piani attuativi del piano sanitario regionale, denominati piano attuativo locale e piano attuativo dell'azienda ospedaliera;

Richiamata la propria risoluzione n. 5 del 18 ottobre 2000, con la quale è stato approvato il Programma regionale di sviluppo 2001-2005;

Richiamato il Piano sanitario regionale 1999-2001, approvato con propria deliberazione del 17 febbraio 1999, n. 41;

Considerato che il presente Piano sanitario regionale 2002-2004 aggiorna e attualizza i contenuti del precedente Piano sanitario regionale 1999-2001;

Preso atto del parere del Consiglio sanitario regionale espresso nella seduta del 20 dicembre 2001 della IV[^] Commissione consiliare;

Acquisito il principio della necessaria integrazione delle politiche socio assistenziali con quelle sanitarie e ritenuto indispensabile giungere quanto prima ad un allineamento degli atti di programmazione in ambito sanitario e sociale, provvedendo, per il momento, contestualmente al Piano sanitario regionale 2002-2004, ad individuare le Linee guida per la formazione del Piano integrato sociale regionale 2002-2004;

Considerato che quanto espresso al paragrafo 3.2.2.2 dell'Allegato A al presente provvedimento costituisce modifica del punto 4 dell'Allegato 1 della propria precedente deliberazione 1 febbraio 2000, n.31 (Istituzione delle Commissioni regionali per l'accreditamento ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1999, n.8 e successive modificazioni).

DELIBERA

1) di approvare il Piano sanitario regionale 2002-2004 nel testo che si allega (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare le Linee guida per la formazione del Piano integrato sociale 2002-2004 afferenti alla predisposizione del Piano integrato sociale regionale 2002-2004, ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72, nel testo che si allega (Allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di modificare il punto 4 dell'Allegato 1 della propria precedente deliberazione 1 febbraio 2000, n. 31 secondo quanto disposto al paragrafo 3.2.2.2 dell'Allegato A al presente provvedimento;

4) di disporre che all'attuazione del presente Piano sanitario regionale, compresi il riparto e l'assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie in relazione alla determinazione del loro fabbisogno ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22, provveda la Giunta regionale secondo i criteri e le percentuali indicate nel presente atto;

5) di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati A e B integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n.18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti) modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n. 63.